

Allegato 1

Linee guida sulla gestione della produzione 2022 per la DOC Montepulciano d'Abruzzo, Applicazione dell'Art.39 comma 4 Legge 238/16

Il provvedimento prevede il bloccaggio del 20% del vino atto a DOC Montepulciano D'Abruzzo rivendicato nell'annata 2022.

Il volume di vino destinato al bloccaggio verrà calcolato sulla base dalla quantità inserita nella Dichiarazione di produzione 2022/2023 - Sezione VII Dettaglio dei vini rivendicati, Quadro G riga G17, separando il 20% della quantità rivendicata - che risulterà bloccata sulla contabilità di Agroqualità – dalla restante quota disponibile, che potrà essere liberamente certificata e commercializzata nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Non rientrano nel provvedimento i vini atti a DOC Montepulciano D'Abruzzo Doc annata 2022 rivendicati con la menzione Riserva e le Sottozone previste dal vigente Disciplinare di produzione, dettagliati nella Dichiarazione di Produzione 2022 al Quadro G Sez.VII.

Il vino sottoposto a bloccaggio non potrà essere certificato né venduto fino alla data del 30 giugno 2024.

Il suddetto vino potrà essere spostato, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito o in conto lavorazione, o trasferito in un altro stabilimento di pertinenza aziendale all'interno della Regione Abruzzo, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

Il prodotto in bloccaggio potrà essere, in qualsiasi momento, riclassificato nella IGT di ricaduta o a vino senza DO/IG e commercializzato liberamente.

GESTIONE DEL BLOCCAGGIO

- Sul vino che risulterà allo stato IN BLOCCAGGIO, non sarà possibile effettuare tagli, imbottigliamenti, dolcificazioni, affinamenti o altre pratiche enologiche, né richieste di certificazione. Le uniche operazioni abilitate saranno quelle di Declassamento/Riclassificazione (DERI) e di Scarico/Vendita. Per le operazioni di Scarico/Vendita (USSD), saranno consentite le sole causali "Trasferimento tra depositi", "Trasferimento in conto deposito" o "Trasferimento in conto lavorazione" (e relativi resi) sui documenti MVV. Le operazioni di scarico saranno sottoposte a validazione da parte dell'OdC, che controllerà la correttezza dei documenti. Il vino trasferito resterà in bloccaggio anche sulla posizione del destinatario.
- Il Montepulciano D'Abruzzo Doc Atto 2022, nella quota disponibile, potrà essere coacervato al 15% con le annate precedenti. Le quantità di vino atto a Montepulciano d'Abruzzo 2022 in bloccaggio potranno essere utilizzate per tagli migliorativi con vini atti di annate precedenti nella misura massima del 15%, solo nel caso in cui terminasse la quota libera (80%). Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, l'intera quantità – o una quantità superiore all'80% di quota disponibile - rivendicata di vino atto a DOC Montepulciano D'Abruzzo 2022 fosse già stata venduta, ossia caricata e trasferita, il volume da sottoporre a bloccaggio verrà calcolato esclusivamente dalla giacenza residua in carico al vinificatore/venditore.
- Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a DOC Montepulciano D'Abruzzo 2022 fosse già stata riclassificata a IG o a vino senza DO/IG, al 20% del vino rivendicato da sottoporre a bloccaggio verrà decurtata la quantità di vino già riclassificata.
- Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a DOC Montepulciano D'Abruzzo 2022 fosse già stata coacervata con vino di altre annate, la quantità di vino da sottoporre a bloccaggio sarà calcolata sulla giacenza iniziale, presente in dichiarazione al Quadro G

Sez.VII, e decurtata dalla giacenza con man. 0 o 1 e, a scalare, dalla giacenza coacervata, fino al raggiungimento della quota prefissata.

- Qualora la quantità di Montepulciano d'Abruzzo 2022 rivendicata da un vinificatore fosse di proprietà di più committenti, verrà bloccato il 20% del vino atto riferito ad ogni committente.
- Qualora la quantità di Montepulciano d'Abruzzo 2022 rivendicata da un vinificatore fosse ripartita tra vino biologico e vino convenzionale, la percentuale del 20% da bloccare sarà calcolata sulla sola quantità di vino convenzionale. Per vino biologico si intende vino certificato da un Ente Certificatore accreditato.
- Qualora ci fosse necessità, da parte di un'Azienda, di effettuare una riclassificazione da vino atto a Montepulciano D'Abruzzo Riserva 2022 a vino atto a Montepulciano D'Abruzzo 2022, alla quantità riclassificata verrà applicata la percentuale di bloccaggio del 20%. Le riqualificazioni - da vino atto a Montepulciano D'Abruzzo Doc a vino atto a Montepulciano D'Abruzzo RISERVA - possono essere concesse solo sulla quota disponibile (80%), fornendo la tracciabilità del grado alcolometrico minimo naturale delle uve, come evidenziato all'art. 4 del disciplinare di produzione.
- Qualora ci fosse necessità, da parte di un'Azienda, di effettuare una riclassificazione orizzontale da vino atto a Cerasuolo D'Abruzzo 2022 a vino atto a Montepulciano D'Abruzzo, alla quantità riclassificata verrà applicata la percentuale di bloccaggio del 20%
- Qualora ci fosse necessità, da parte di un'Azienda, di effettuare una riclassificazione orizzontale di vino atto a Montepulciano D'Abruzzo 2022 da biologico a convenzionale, alla quantità riclassificata verrà applicata la percentuale di bloccaggio del 20%.
- È possibile riclassificare/declassare Montepulciano d'Abruzzo atto o certificato di annate precedenti per sbloccare una pari quantità di annata 2022.

ESENZIONI:

Da questa misura è escluso:

- Il vino Biologico tracciato sul registro dematerializzato SIAN e certificato da un Ente riconosciuto.
- Il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di Aziende verticali che imbottigliano il 100% della loro produzione. Per Aziende verticali si intende:
 - Aziende che imbottigliano tutto il prodotto vinificato in proprio, derivante da uve di provenienza aziendale (dove per provenienza aziendale si intendono anche le realtà che presentano due o più distinte ragioni sociali riconducibili o allo stesso legale rappresentante, o alla stessa compagine societaria di cui almeno una "agricola" che conduce i vigneti e almeno una "commerciale" che trasforma e imbottiglia) o conferite da soci di cooperative o acquistate da fornitori terzi.
 - Società Cooperative di 1° e 2° grado in cui vi è l'obbligo statutario di conferimento, che imbottiglino tutto il prodotto vinificato in proprio e/o conferito.

Per esigenze tecniche di gestione, il blocco del prodotto verrà applicato a tutti i soggetti che hanno rivendicato il Montepulciano D'Abruzzo Doc Atto 2022, anche a coloro che rientrano nei suddetti casi di esenzione (aziende verticali e biologiche).

SBLOCCO DEL PRODOTTO PER I CASI DI ESENZIONE DAL PROVVEDIMENTO

Lo sblocco del prodotto potrà essere concesso dall'organo di controllo alle singole Aziende richiedenti, per i seguenti casi:

- **Vino Biologico:** richiesta di sblocco corredata da copia del Certificato di Conformità come Preparatore di vino DOC Montepulciano d'Abruzzo in corso di validità, rilasciato dal proprio Organismo di Controllo designato, e da copia della giacenza risultante dal Registro dematerializzato SIAN alla data della richiesta di sblocco, da cui si evinca la tracciabilità separata del vino biologico;
- **Vino destinato all'imbottigliamento in proprio** da parte di Aziende verticali che imbottigliano il 100% della loro produzione. La richiesta di sblocco può essere presentata dall'Azienda solo nel caso in cui questa avesse esaurito la propria giacenza libera di vino sfuso, pari all'80% del rivendicato, esclusivamente tramite imbottigliamento o perdita. Il vino sbloccato sarà destinato esclusivamente all'imbottigliamento in proprio. La richiesta di sblocco andrà corredata da una dichiarazione preventiva di imbottigliamento, in cui l'Azienda sarà tenuta ad indicare la quantità destinata ad essere imbottigliata in proprio e il periodo temporale in cui svolgerà le operazioni di imbottigliamento suddette.
- **Vino destinato a rifornire un imbottigliatore**, sia regionale che extra regionale. La richiesta di sblocco può essere presentata dai vinificatori che abbiano utilizzato l'intera giacenza libera di vino sfuso, pari all'80% del rivendicato. Il vino sbloccato dovrà essere certificato dal venditore che ha presentato richiesta di sblocco, e dovrà essere venduto al solo scopo di imbottigliamento. Sul documento MVV di accompagnamento dovrà essere specificato, tra le caratteristiche del prodotto, che trattasi di vino destinato al solo imbottigliamento. Il suddetto vino certificato non potrà essere coacervato o rivenduto da parte dell'acquirente. La richiesta di sblocco andrà corredata da autodichiarazione di impegno alla vendita a scopo di imbottigliamento. Questa richiesta dev'essere inviata sia all'OdC sia all'ICQRF competente per territorio.

CASI PARTICOLARI NEL VALUTARE LE RICHIESTE DI SBLOCCO:

- Le vendite dirette di vino sfuso al consumatore finale sono assimilabili all'imbottigliamento
- I trasferimenti a punti vendita aziendali o le vendite ad enoteche o negozi senza codice ICQRF sono assimilabili all'imbottigliamento
- L'imbottigliamento in conto lavoro è assimilabile all'imbottigliamento in proprio
- Qualora una cooperativa di 1° grado della Regione Abruzzo avesse destinato tutta la propria produzione libera di vino atto a DOC Montepulciano d'Abruzzo 2022 al conferimento verso una cooperativa di 2° grado al solo scopo di imbottigliamento, può presentare richiesta di sblocco all'OdC di ulteriori quantità tramite pec, corredata da autodichiarazione di impegno al conferimento a scopo di imbottigliamento

CASI DI RIGETTO DELLE RICHIESTE DI SBLOCCO:

- Certificazione Biologica come coltivatore ma non come trasformatore

DESTINO DEL PRODOTTO BLOCCATO

In caso di esigenze particolari di mercato, per tutta o parte della quantità bloccata, su proposta del Consorzio di tutela Vini D'Abruzzo - sentite le OO.PP. - allegando idonea relazione tecnico-economica a supporto della richiesta, la Regione Abruzzo potrà concedere lo sblocco generale del prodotto in bloccaggio.

Tutte le produzioni rimaste bloccate alla data del 30 giugno 2024 verranno riqualificate automaticamente a IG di ricaduta o a Vino senza DO/IG ad eccezione dei casi relativi alle Aziende che, sulla base delle previsioni future, dimostrino la necessità di imbottigliare altri quantitativi di vino di cui trattasi e/o salvo ulteriore valutazione della Regione Abruzzo, della Filiera e del Consorzio di Tutela.

Qualora il vino per qualsiasi motivo, alla scadenza del periodo concesso, non venisse imbottigliato, lo stesso sarà riclassificato o declassato a vino non IG/DO.

NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ODC

Nel caso in cui un'Azienda dovesse immettere nel mercato vino destinato al bloccaggio e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'OdC all'organo responsabile della Regione Abruzzo e all'ICQRF competente

Nel caso in cui il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di aziende verticali, per cui è stato concesso lo sblocco, venisse invece venduto sfuso, e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'OdC all'organo responsabile della Regione Abruzzo e all'ICQRF.

I casi suddetti saranno verificati dall'OdC nell'ambito dell'attività ispettiva annuale sui vinificatori e imbottiglieri della DOC Montepulciano d'Abruzzo, riferita all'annata 2022, su un campione di operatori sorteggiato secondo le percentuali previste dal Piano dei Controlli.

Tutte le quantità sbloccate dall'OdC verranno comunicate di volta in volta all'ICQRF e alla Regione Abruzzo per i dovuti accertamenti.